

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1331

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LIGUORI, TESSITORE, CARELLA,
COVIELLO, VERALDI, MANZIONE, CASTELLANI, VICINI,
CAVALLARO, BEDIN, TATÒ, GAGLIONE, BASTIANONI,
MURINEDDU, SCALERA e PASCARELLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2002

—————

Modifica degli articoli 9 e 10 della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, in materia di elezione del Presidente dell’Ente parco

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La «legge quadro sulle aree protette» - legge 6 dicembre 1991, n. 394 - ha introdotto nel panorama legislativo italiano indirizzi e misure particolarmente rilevanti sul piano ambientale, economico e sociale.

La normativa in esame risente però, per alcuni aspetti, degli oltre dieci anni trascorsi dalla data della sua entrata in vigore, soprattutto per quanto riguarda il ruolo riconosciuto alle autonomie locali - oggi sicuramente centrale nel quadro costituzionale - alla luce della loro mutata disciplina, degli avvenuti rilevanti trasferimenti di funzioni amministrative e delle recenti modifiche al Titolo V della Carta fondamentale.

La legge n. 394 del 1991 prevede che il presidente ed il direttore dell'ente parco, seppure con modalità diverse, siano nominati con decreto del Ministro dell'ambiente che cura anche la nomina dei dodici componenti del consiglio direttivo, che però è preceduta dalle cinque designazioni provenienti dalla comunità del parco e dalle ben sette designazioni provenienti da organi estranei ai livelli locali e territoriali interessati dall'ente parco.

Se può apparire ancora valida e condivisibile la modalità di nomina del direttore del parco - trattandosi di una figura tecnica da selezionare tra gli idonei inseriti in un apposito albo istituito presso il Ministero dell'ambiente - sicuramente contrasta con l'attuale assetto normativo la procedura di nomina del presidente del parco mediante decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.

Senza voler trasferire il modello di elezione dei sindaci e dei presidenti delle province e delle regioni anche ai presidenti degli enti parco, cui sono affidati dalla norma-

tiva un ruolo ed un potere straordinari, si ritiene più equilibrato e soprattutto più rappresentativo e confacente alle esigenze del territorio, prevedere l'elezione del presidente dell'ente parco con deliberazione della comunità del parco adottata a maggioranza dei componenti.

Nella comunità del parco, infatti, sono presenti, oltre a tutti i sindaci dei comuni totalmente o parzialmente compresi nell'area del parco, anche i presidenti di comunità montana ed i presidenti delle province e delle regioni di riferimento che, secondo la disciplina ancora vigente, esprimono l'intesa con il Ministro dell'ambiente ai fini della nomina del presidente dell'ente parco.

Il presente disegno di legge propone, pertanto, all'articolo 1, la modifica del comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, prevedendo che l'elezione del presidente dell'ente parco avvenga con deliberazione a maggioranza dei componenti della comunità del parco e, soltanto in caso di mancata deliberazione nel termine di sessanta giorni dalla vacanza della carica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada il parco nazionale; conseguentemente, all'articolo 2, si modifica il comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991, precisando che la comunità del parco elegge il presidente dell'ente parco con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 9, così come modificato. L'articolo 3 contiene una norma transitoria che stabilisce che la comunità del parco deve provvedere all'elezione del nuovo presidente dell'ente parco entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 dell'articolo 9, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Il presidente è eletto con deliberazione della comunità del parco adottata a maggioranza dei componenti. Qualora la comunità del parco non deliberi entro sessanta giorni dalla vacanza della carica di presidente, provvede, previa diffida, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, d'intesa con i presidenti delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio ricada in tutto o in parte il parco nazionale»;

b) al comma 4 dell'articolo 10, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La comunità del parco elegge il presidente dell'ente parco con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 9 ed altresì elegge al suo interno un presidente ed un vice presidente».

Art. 2.

1. In sede di prima applicazione, la comunità del parco provvede all'elezione del presidente dell'ente parco entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

